

Doc. XXIV
n. 7

RISOLUZIONE **DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria, commercio, turismo)

d'iniziativa del senatore Athos DE LUCA

approvata il 2 aprile 1998

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a
conclusione dell'esame sull'affare assegnato relativo alla li-
beralizzazione del commercio, internazionalizzazione delle im-
prese e rispetto dei diritti umani*

La 10^a Commissione permanente del Senato,

considerato che:

numerosi Paesi con i quali l'Italia intrattiene scambi commerciali vengono meno al rispetto dei fondamentali diritti umani, il che non può essere ignorato dal nostro Paese, fortemente impegnato su questo fronte;

secondo i dati più recenti dell'Ufficio internazionale per il lavoro, oltre 120 milioni di bambini nel mondo sono impiegati a tempo pieno in lavori particolarmente gravosi; 130 milioni lavorano a tempo parziale e quasi 2 milioni sono venduti come schiavi;

questa grave forma di schiavitù minore riguarda in particolar modo il settore agricolo, le industrie tessili e di fabbricazione dei tappeti, la selezione dei rifiuti, il lavoro nelle cave e nelle piantagioni, in ambienti insalubri e pericolosi con orari massacranti in cambio di compensi risibili;

l'importante ruolo ricoperto dall'Italia nel commercio internazionale e i recenti interventi sulla questione dei diritti sociali da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio estero in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro nella Convenzione di Oslo del 30 ottobre 1997, durante la quale i rappresentanti dei Paesi membri, inclusa l'Italia, hanno ribadito la necessità di un'azione legislativa nazionale ed internazionale che orienti lo sviluppo verso il rispetto dei diritti umani;

la Convenzione dell'ONU per la salvaguardia per i diritti dell'uomo, firmata a Roma nel novembre 1950 e recepita con legge 4 agosto 1955, n. 848, impegna al rispetto dei criteri di umanità nell'esercizio del lavoro (articolo 4) e al rispetto dei diritti civili del cittadino (articoli 2 e 7), garantendo la tutela del godimento di questi diritti (articoli 13 e 14);

la Commissione diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato nell'aprile 1997 una storica risoluzione che chiede una moratoria delle esecuzioni capitali nel mondo,

in attesa della completa abolizione della pena di morte;

il Senato, in data 30 gennaio 1998, ha approvato all'unanimità una risoluzione per una moratoria internazionale della pena di morte;

la IV Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975, sulla cooperazione tra Paesi europei e Paesi asiatici e africani, recepita dalla legge 3 febbraio 1976, n. 11 e successive modificazioni (in particolare dalla legge 28 agosto 1997, n. 316) cita il «rispetto dei diritti dell'uomo» come «fattore fondamentale di un reale sviluppo» e dichiara che «la cooperazione e lo sviluppo sono strettamente connessi al rispetto e al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali» (articolo 5, comma 1, paragrafi 1 e 2);

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (1989), di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce «il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute» (articolo 32), impegnando gli Stati ad abolire il lavoro minorile (articolo 1) secondo quanto stabiliscono le Convenzioni n. 138/1973 (età minima per il lavoro) e n. 29/1930 (divieto del lavoro in stato di schiavitù) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

con l'istituzione del Sistema delle preferenze generalizzate previsto dagli articoli 7 e 8 dei regolamenti n. 3281/1994 e n. 1256/1996, l'Unione europea incoraggia attraverso apposite agevolazioni tariffarie, in vigore dal primo gennaio 1998, le importazioni dai Paesi in via di sviluppo che garantiscono la tutela dei diritti umani ed ambientali;

tale orientamento è stato ribadito dal documento n. 43/1997 del Consiglio dell'Unione europea, con il quale si autorizzano controlli della Commissione nei Paesi d'origine del prodotto che ottiene i benefici tariffari, al fine di verificare l'attuazione

degli *standard* di protezione sociale previsti dall'Organizzazione internazionale del lavoro (articolo 12), fino a giungere alla sospensione dei benefici (articolo 14);

il Parlamento europeo ha auspicato, con una apposita risoluzione, l'istituzione di codici di buona condotta e di un marchio di qualità sociale europea ad adesione volontaria;

molti Stati, sebbene abbiano sottoscritto tali impegni, non si sono poi attivati per attuarne i principi e gli obiettivi;

il problema dello sfruttamento dei bambini riguarda anche imprese italiane operanti all'estero, con gravi conseguenze per l'immagine dei prodotti italiani nel mondo, e che anche in Italia l'utilizzo di manodopera minorile si è rivelato fenomeno diffuso, come suggerito anche dalle cifre sull'abbandono scolastico;

invita il Governo:

1) ad assumere tutte le iniziative utili per far sì che la liberalizzazione degli scambi commerciali proceda di pari passo con il rispetto dei diritti umani e civili, a partire dai diritti dei lavoratori, invitando le imprese italiane a tenere in particolare conto per i propri investimenti i Paesi maggiormente impegnati nel rispetto dei diritti umani; nell'abolizione dello sfruttamento lavorativo dei minori e della pena di morte, recependo anche quanto disposto dalla mozione n. 1-00185 approvata all'unanimità in Senato in data 30 gennaio 1998;

2) ad attivare tutte le iniziative necessarie per applicare nel territorio della Repubblica la normativa già esistente a tutela dei minori e dei diritti dei lavoratori, avviando un'opera di monitoraggio sul problema del lavoro minorile in Italia e

sull'evasione dell'obbligo scolastico, e considerando l'opportunità di introdurre strumenti più incisivi di quelli attualmente a disposizione per debellare entrambi i fenomeni;

3) a studiare e promuovere, in ambito di definizione e gestione della politica commerciale dell'Unione europea, misure idonee a favorire l'importazione e la commercializzazione di tutti quei prodotti la cui fabbricazione o trasformazione non abbia implicato l'impiego di mano d'opera infantile, anche attraverso la concessione di incentivi supplementari a quei Paesi che applicano la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 138 sul lavoro minorile, sotto forma di ulteriori concessioni tariffarie, rispetto a quelle già in essere nel quadro del Sistema delle preferenze generalizzate in favore dei Paesi in via di sviluppo;

4) a favorire l'istituzione, per le imprese italiane che svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica e all'estero e che importano prodotti di qualsiasi natura o origine, di un marchio di qualità sociale ad adesione volontaria che attesti il pieno rispetto dei diritti basilari dei lavoratori e che i beni importati non comportano, in nessuna fase della loro fabbricazione o della loro trasformazione, l'impiego di mano d'opera minorile, in contrasto con le disposizioni vigenti e gli accordi internazionali in materia di impiego di minori che non hanno assolto gli obblighi scolastici, fermo restando che l'apposizione di tale marchio non potrà comportare, comunque, né condizioni di miglior favore per le imprese che lo adottino, né penalizzazioni nei confronti di quelle che non lo adottino.

